

[Yves Mersch](#)
Membro del Comitato esecutivo

Presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati
Senato della Repubblica
Piazza Madama
00186 Roma
Italia

Presidente Roberto Fico
Camera dei deputati
Piazza Montecitorio
00186 Roma
Italia

On. Prof. Roberto Gualtieri
Ministro dell'Economia e delle Finanze
Gabinetto del Ministro
Via XX Settembre
00100 Roma
Italia

5 novembre 2020

Gentili Presidenti,
Gentile Ministro,

È giunto all'attenzione della Banca centrale europea (BCE) che il Parlamento italiano ha approvato la legge 13 ottobre 2020, n. 126, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale il 13 ottobre 2020 ed entrata in vigore il 14 ottobre 2020, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia (di seguito, il «decreto-legge»), che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 14 agosto 2020 ed è entrato in vigore il 15 agosto 2020¹. La BCE evince che l'articolo 73 del decreto-legge istituisce un meccanismo di rimborso per gli acquisti effettuati attraverso strumenti di pagamento elettronici (il cosiddetto «cashback»). In particolare, l'articolo 73 del decreto-legge stabilisce che il Ministero dell'Economia e delle Finanze («MEF») può emanare decreti ministeriali per determinare le condizioni, i criteri e i casi che permetterebbero ai contribuenti di trarre beneficio dal «cashback»

Inoltre, il decreto-legge delega a successivi decreti del MEF anche la selezione degli specifici strumenti di pagamento elettronici interessati e le tipologie di attività rilevanti per il «cashback». Infine, l'articolo 73 del decreto-legge specifica le piattaforme e le società che gestiranno i servizi di progettazione, realizzazione

¹ Decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

e gestione del sistema informatico destinato al calcolo e alla successiva attribuzione ed erogazione del rimborso.

Oltre al meccanismo di «cashback» descritto in precedenza, la BCE evince che le autorità italiane intendono adottare un atto giuridico relativo a un ulteriore meccanismo di rimborso per gli acquisti effettuati attraverso strumenti di pagamento elettronici (il cosiddetto «super cashback») che completerebbe il meccanismo di «cashback» di cui al decreto-legge.

In conformità agli articoli 127, paragrafo 4, e 282, paragrafo 5, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al considerando 19 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio², e all'articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino, della decisione del Consiglio 98/415/CE³, le autorità nazionali sono tenute a consultare la BCE su progetti di disposizioni legislative che rientrino nelle sue competenze, comprese, in particolare, quelle relative a mezzi di pagamento.

La BCE gradirebbe che le autorità italiane prestassero la dovuta considerazione alle osservazioni che precedono, adempiendo in futuro al proprio obbligo di consultare la BCE, se del caso. In particolare, la BCE richiede di essere consultata in merito ai decreti attuativi del MEF che danno esecuzione al meccanismo «cashback» e in merito all'atto giuridico di futura emanazione relativo al cosiddetto «super cashback» prima della loro entrata in vigore.

Distinti saluti,

[firmato]

cc: Ignazio Visco, Governatore della Banca d'Italia
Paolo Gentiloni, Commissario per l'Economia
Daniel Calleja Crespa, Direttore generale del Servizio giuridico della Commissione europea

All. Guida alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative

² Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio, del 3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro (GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1).

³ Decisione del Consiglio 98/415/CE, del 29 giugno 1998, relativa alla consultazione della Banca centrale europea da parte delle autorità nazionali sui progetti di disposizioni legislative (GU 189 del 3.7.1998, pag. 42).